



REGIONE BASILICATA

EX Comunità Montana lagonegrese
Lauria PZ
Gestione commissariale
PROTOCOLLO ARRIVO
N. 0000842 DATA 31/12/2015

D.P.G.R. N° 307

Oggetto: Successione dell'Unione Lucana del Lagonegrese alla Comunità Montana Lagonegrese ed estinzione dell'Ente soppresso. Attuazione art.23, comma 8 della L.R.33/2010-Art.46, comma 3 e art.47 comma 2 della L.R.26/2014.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso e considerato che:

- La Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, " Legge Finanziaria 2008", all'art. 2 comma 17 stabilisce per le Regioni l'obbligo di provvedere con proprie leggi al riordino della disciplina delle Comunità Montane secondo i principi formulati al successivo comma 18;
- La Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2010, Legge Finanziaria regionale 2010, all'art. 23 disciplina l'istituzione delle Aree Programma e la contestuale soppressione delle Comunità Montane di Basilicata;
- il richiamato art. 23 della suddetta legge dispone:
 - al comma 7, primo capoverso, che "a far data dal 1° gennaio 2011 le quattordici Comunità Montane di Basilicata sono soppresse e gli attuali Commissari procedono alla loro liquidazione";
 - al comma 7, terzo capoverso, che "entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, i commissari liquidatori provvedono ad una ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi, compresi quelli patrimoniali, economici e finanziari e relativi al personale, imputabili alla Comunità Montana di pertinenza ed alla predisposizione di una relazione di fine attività da allegare all'atto di ricognizione e da trasmettere congiuntamente alla Regione Basilicata";
 - al comma 8, secondo capoverso, che con D.P.G.R., "tenuto conto anche delle richieste formulate dai Comuni singoli od organizzati in forma associata", vengono dettate, per ciascuna Comunità Montana soppressa, le disposizioni relative alla successione in tutti i rapporti attivi e passivi,

compresi quelli patrimoniali, economici e finanziari e del personale nonché nell'esercizio delle funzioni esercitate dalle Comunità Montane al momento dell'estinzione";

- l'art.46 (disposizioni urgenti in materia di liquidazione delle soppresse comunità Montane) della L.R. 18 agosto 2014 n. 26 che al comma 3 stabilisce:"al fine di pervenire progressivamente alla conclusione del processo di liquidazione, con appositi decreti del Presidente della Giunta regionale, anche anteriormente e separatamente rispetto al decreto di estinzione di cui all'art.23, comma 8 della L.R.33/2010, possono essere trasferiti i beni immobili delle soppresse Comunità Montane ai Comuni singoli, qualora abbiano valenza locale, ovvero agli Enti pubblici successivi organizzati in forma associata, qualora abbiano, invece, valenza comprensoriale;

- il successivo art. 47 della L.R.26/2014 con il quale i Commissari liquidatori sono nominati, senza oneri aggiuntivi, Commissari ad acta per la gestione delle infrastrutture e dei beni immobili di proprietà delle soppresse Comunità montana;

- il Commissario liquidatore nella sua relazione prot.n.0000836 del 28 dicembre 2015 inviata alla Regione Basilicata, ha proposto quale ente successore della Comunità montana "Lagonegrese" l'"Unione Lucana del Lagonegrese" attualmente costituita dai Comuni di Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Lagonegro, Latronico, Lauria, Maratea, Nemoli, Rivello, Trecchina a cui trasferire tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, compresi quelli patrimoniali, economici e finanziari e del personale, nonché l'esercizio delle funzioni già esercitate dall'Ente soppresso;

- che nella citata relazione il Commissario liquidatore precisa che dal trasferimento del patrimonio immobiliare all'Unione di Comuni dovrà essere esclusa la strada Castelsaraceno-Ponte Racanello, già in gestione del comune di Castelsaraceno ed in via di provincializzazione;

- il Commissario liquidatore con proprio decreto n. 186 del 23/12/2015 ha preso atto della volontà della Conferenza dei Sindaci della Comunità Montana "Lagonegrese" del 15 settembre 2015 della successione in Universum Jus della estinguenda Comunità Montana "Lagonegrese" da parte dell'Unione Lucana del Lagonegrese;

- il Presidente pro-tempore dell'Unione, con nota prot. n.822 del 23.12.2015 allegata al Decreto commissariale ha confermato la volontà dell'Ente di succedere "universum jus" alla soppressa Comunità Montana;

- che il Commissario liquidatore ed il Presidente dell'Unione hanno espressamente richiesto l'implementazione e l'accompagnamento delle attività inerenti la gestione associata attraverso il distacco di personale di cui alla DGR n. 1536/2011;

- preso atto della nota prot. n.0000836 del 28.12.2015 con la quale il Commissario Liquidatore della Comunità Montana Lagonegrese, dott. Luigi Marotta trasmette relazione di fine attività, Decreto commissariale n. 186 del 23.12.2015, dichiarazione di volontà del Presidente pro-tempore della Unione Lucana del Lagonegrese per il subentro in successione in "universum jus" della Comunità Montana Lagonegrese e verbale di consegna provvisoria al Comune di Castelsaraceno della strada Castelsaraceno Ponte -Racanello, che formano parte integrante del presente provvedimento;
- ritenuto dover provvedere in ordine alla successione e conseguente estinzione della Comunità Montana Lagonegrese in esecuzione del comma 8 dell'art. 23 della L.R. n. 33/2010 e s.m.i;
- ritenuto poter nominare l'Unione Lucana del Lagonegrese successore a titolo universale, in "universum jus", dell'Ente da estinguere;

Tutto ciò premesso,


DECRETA

- Individuare e nominare l'Unione Lucana del Lagonegrese, corrente in Lauria, Via Trav.Largo Plebiscito,12 C.F. 91014970767, Ente successore " in universum jus" della soppressa Comunità Lagonegrese.
- Per l'effetto, autorizzare il trasferimento dall'Ente dante causa a quello avente causa, ai sensi dell'art. 23 comma 8 della L.R. n. 33/2010, di tutti i rapporti attivi e passivi, patrimoniali, economici e finanziari, nonché delle funzioni ancora esercitate alla data del presente decreto dalla Comunità Montana come soggetto attuatore dei finanziamenti assentiti dalla Regione Basilicata.
- Dare atto che il trasferimento è disposto a titolo gratuito nello stato di diritto e nella consistenza di fatto attuali, con l'obbligo del rispetto del loro vincolo di destinazione e comprende, tra l'altro, i beni e le attività indicate nella relazione del Commissario liquidatore che, unitamente al proprio Decreto, alla dichiarazione di volontà del Presidente pro-tempore dell'Unione e al verbale di consegna provvisoria al Comune di Castelsaraceno della strada Castelsaraceno-Ponte Racanello costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Dichiarare che l'efficacia della successione, con il subentro dell'Unione nelle attività della Comunità Montana, decorrerà dal 1° gennaio 2016.

- Il presente decreto, ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 23, comma 8 della L.R.n. 33/2010, costituisce titolo utile per le volturazioni, le trascrizioni catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione.
- La gestione liquidatoria della Comunità Montana Lagonegrese è autorizzata a porre in essere tutti gli atti e gli adempimenti connessi e conseguenti, funzionali all'esecuzione del presente decreto (consegna dei beni, registrazioni, trascrizioni, volture catastali, ecc...).
- Escludere dal trasferimento all'Unione la strada Castelsaraceno-Ponte Racanello che resta, in via provvisoria e fino a definitivo trasferimento all'Amministrazione Provinciale di Potenza, nella gestione del Comune di Castelsaraceno.
- Procedere, con successiva deliberazione di Giunta regionale alla riarticolazione dei distacchi inerenti il personale della soppressa Comunità Montana Lagonegrese.
- Dichiarare l'estinzione della Comunità Montana "Lagonegrese" a far data dal 1° gennaio 2016 previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna tra il Commissario liquidatore ed il rappresentante legale dell'Ente successore.
- Di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.



Potenza, 29 DIC. 2015.



PITTELLA